

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO NON È IDONEO A GIUDICARE

Sanitari no vax sospesi dall'Asl2 ricorso "inammissibile" per il Tar

Contro i provvedimenti di sospensione decisi dall'Asl2 per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, quattro sanitari no vax della provincia di Savona che si erano ritenuti lesi dei propri diritti avevano presentato ricorso al Tar regionale.

Lo avevano fatto muovendosi nel solco dell'azione legale intrapresa da altri loro colleghi in tutta Italia, chiedendo di essere tutelati dall'avvocato Daniele Granara. Ma ecco che ora il Tar, ritenendo il ricorso inammissibile, ha anche motivato la sentenza: il ricorso do-

veva essere presentato al giudice ordinario prima ed eventualmente alla Corte costituzionale poi. Per i giudici del Tribunale amministrativo regionale, insomma, c'era un difetto di giurisdizione. I ricorrenti avevano impugnato gli atti con cui l'Asl aveva accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale chiedendone l'annullamento e «ove occorra previa rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea o alla Corte costituzionale delle questioni di compatibilità». Di diverso avviso il Tar che nella sen-

tenza spiega come «è già stato affermato che i sanitari sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SarsCov2, si evince che l'obbligo vaccinale contestato dai ricorrenti è previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere amministrativo e il procedimento non è invero finalizzato a rendere effettivo l'obbligo quanto piuttosto a far emergere l'inosservanza del sanitario».

Ma ecco la precisazione che di fatto ha rigettato il ri-



Nulla di fatto dopo il ricorso di 4 sanitari no vax sospesi dal lavoro

corso. «Quanto alle conseguenze dell'inottemperanza queste non discendono dall'atto di accertamento ma dai successivi provvedimenti del datore di lavoro e del Consiglio dell'ordine, rispetto ai quali è competente il giudice ordinario (per i lavoratori dipendenti pubblici e privati), ovvero la

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che è organo giurisdizionale speciale (per i liberi professionisti)». La controversia dunque rientra nella giurisdizione del giudice ordinario invece che del giudice amministrativo. G.B. —